

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della sig.ra Erika Lenz contro Commissione delle Comunità europee presentato l'8 gennaio 1993

(Causa C-6/93)

(93/C 54/04)

L'8 gennaio 1993 la sig.ra Erika Lenz, residente in D-4500 Osnabrück (Germania federale), rappresentata dall'avv.to Dr. Jürgen Schacht, con studio in 2000 Am-burgo 13, Schlüterstr. 22 III, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Condannare la convenuta al pagamento di una somma pari alla retribuzione di un amministratore principale delle Comunità europee per il periodo di sette anni intercorrente tra il 1985 ed il 1991, oltre alla relativa indennità di dislocazione, ai contributi assicurativi ed agli interessi di mora.
2. Al pagamento della somma pari a DM 50 000 per danno alla vita di relazione.
3. Al pagamento della somma pari a DM 50 000, oltre interessi di mora, a titolo di risarcimento per atti emulativi lesivi della sua persona, diretti ad occultare che funzionari della convenuta hanno dato sostegno a medici criminali nella violazione di leggi belghe, nonché per omessa risposta della convenuta alle lettere inviate.
4. Al pagamento della somma pari a DM 100 000, oltre interessi di mora, a titolo di pecunia doloris per le minacce di particolare perfidia, ingiurie, diffamazione e calunnia perpetrate dal servizio medico e dal servizio giuridico della convenuta.
5. Al pagamento delle spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorso è basato sull'art. 215, secondo comma del Trattato CEE nonché, per quanto attiene al punto 1 delle conclusioni, anche sull'art. 215, primo comma, in combinato disposto con l'art. 179 del Trattato stesso. Secondo la ricorrente la Commissione le avrebbe fatto carico di compiti (accertamento di sospette truffe sugli onorari da parte dei medici curanti della ricorrente e del proprio figlio) incombenti alla Commissione medesima.

Ricorso della sig.ra Anna Maria Campogrande avverso la sentenza pronunciata il 19 novembre 1992 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-80/91 fra la ricorrente e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 gennaio 1993

(Causa C-22/93 P)

(93/C 54/05)

Il 21 gennaio 1993, la sig.ra Anna Maria Campogrande, con l'avv. Alain H. Pilette, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 19 novembre 1992 nella causa T-80/91 fra la ricorrente e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare la domanda ricevibile e, quindi, accogliere il ricorso presentato dalla ricorrente, annullare la sentenza del Tribunale di cui al ricorso e, statuendo sulla domanda originaria, dichiararla fondata e accogliere le conclusioni presentate in primo grado.

Mezzi e principali argomenti

- A torto nella sentenza impugnata si ritiene che la comunicazione del 9 dicembre 1987, e pertanto la sanzione disciplinare, trovi un'adeguata base legale nell'art. 55 dello Statuto del personale.
- Limitandosi ad un'interpretazione strettamente letterale dell'accordo 3 aprile 1987 pur non ignorando che tale accordo veniva interpretato dalla Commissione in violazione dell'art. 12, lett. b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, e ritenendo che l'argomento della ricorrente secondo il quale «a causa dell'interpretazione dell'accordo da parte delle autorità belghe» — pur essendo tale interpretazione condivisa dalla Commissione come ha rilevato la ricorrente tanto nel corso del procedimento scritto quanto nel corso della fase orale — «questo vale per i dipendenti comunitari come formalità d'iscrizione nel registro degli stranieri, anche se tali dipendenti sono dispensati, in forza dell'art. 12, lett. b), del protocollo, da tale formalità, sia inefficace», il Tribunale è venuto

meno al suo dovere di sindacato di legittimità della decisione impugnata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State con ordinanza 11 maggio 1992, nella causa TV 10 SA contro Commissariaat voor de Media

(Causa C-23/93)

(93/C 54/06)

Con ordinanza 11 maggio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1993, nella causa TV 10 SA contro Commissariaat voor de Media, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sussistano servizi aventi natura transfrontaliera rilevante per il diritto comunitario qualora un'organizzazione radiotelevisiva, la quale nello Stato membro A è esclusa dall'autorizzazione concessa all'ente radiotelevisivo che trasmette via cavo, emetta trasmissioni a partire dallo Stato membro B con l'evidente obiettivo — il che va desunto da circostanze obiettive — di eludere le leggi dello Stato membro cui le trasmissioni sono rivolte in primo luogo ma non esclusivamente.
2. Se secondo il diritto comunitario, tenuto conto anche dell'art. 10, in combinato disposto con l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siano lecite le restrizioni disposte dallo Stato membro di ricezione riguardanti la prestazione di servizi di cui alla questione n. 1, consistenti nel fatto che l'organizzazione radiotelevisiva, sebbene abbia scelto la sede in un altro Stato membro, viene considerata un'organizzazione radiotelevisiva non straniera e per questo motivo non ottiene col suo programma alcun accesso all'ente radiotelevisivo nazionale che trasmette via cavo finché essa non risponda ai requisiti per l'autorizzazione vigenti per le organizzazioni radiotelevisive nazionali — e ciò con riferimento al fatto che detta organizzazione radiotelevisiva con sede in un altro Stato membro tenta di eludere le norme dello Stato membro di ricezione miranti a mantenere la natura pluriforme e non commerciale del sistema radiotelevisivo nazionale.

Ricorso del sig. Jean Trelhu contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° febbraio 1993

(Causa C-27/93)

(93/C 54/07)

Il 1° febbraio 1993, il sig. Jean Trelhu, con l'avv.to Richard le Roy, del foro di Brest, ha presentato alla

Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare in solido il Consiglio e la Commissione o uno di loro a:
- versargli l'importo di 201 201 franchi francesi, che corrisponde alla perdita, calcolata in litri, del quantitativo di riferimento di latte dal 1983 al 1991, per un prezzo al litro fissato a 0,8132 franchi (prezzo al litro per i quantitativi bloccati al 23 settembre 1992);
- versargli in più la somma globale di 50 000 franchi francesi, corrispondente al danno materiale e morale provocatogli dal rifiuto di attribuzione di quote a partire dal 1983;
- versare l'importo di 30 000 franchi francesi per le spese e onorari afferenti al fascicolo di causa.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente, che aveva fruito del regime di premio di non commercializzazione del latte durante gli anni 1978-1982, si è impegnato, nel 1983, in altre attività per seguire le raccomandazioni comunitarie. Quando il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽¹⁾ che istituisce il regime delle «quote di latte», egli si è trovato nell'impossibilità di riprendere la produzione di latte, dato che il suo periodo di cessazione provvisoria della commercializzazione corrisponde al periodo di riferimento stabilito.

Il ricorrente ritiene di trovarsi sostanzialmente nella medesima situazione dei ricorrenti delle cause C-104/89 e C-37/90 e si basa sulla sentenza della Corte in tali cause ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽²⁾ Sentenza 19. 5. 1992, GU n. C 152 del 17. 6. 1992, pag. 16.

Cancellazione dal ruolo della causa C-342/92 ⁽¹⁾

(93/C 54/08)

Con ordinanza 27 gennaio 1993 il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-342/92: Irlanda contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 24. 9. 1992.